

Alle Società Interessate

Roma, 21 Febbraio 2019

Prot. n. 2019/1183923

Oggetto: Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio di manutenzione ed aggiornamento software REDHAT (Linux e Jboss) - Risposte alle richieste di chiarimenti ex art. 74 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti risposte, ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016:

Quesito n. 1:

Si richiede di specificare su quale piattaforma tecnologica sono installati i prodotti RedHat (x86, Power, RISC, etc.).

Risposta:

Piattaforma tecnologica x86_64.

Quesito n. 2:

Specifica Tecnica - Equivalenza dei servizi richiesti.

La scrivente è azienda certificata RedHat (Premier Business Partner) e, in quanto tale, autorizzata da quest'ultima nell'erogazione di servizi di supporto di tipo "Collaborative", in cui il supporto di primo e secondo livello (L1 e L2) sono erogati dal partner certificato, garantendo gli stessi LIVELLI DI SERVIZIO, ed il supporto di terzo livello (L3) con la fornitura degli aggiornamenti, è erogato dal produttore. Per dettagli: <https://access.redhat.com/solutions/5043>

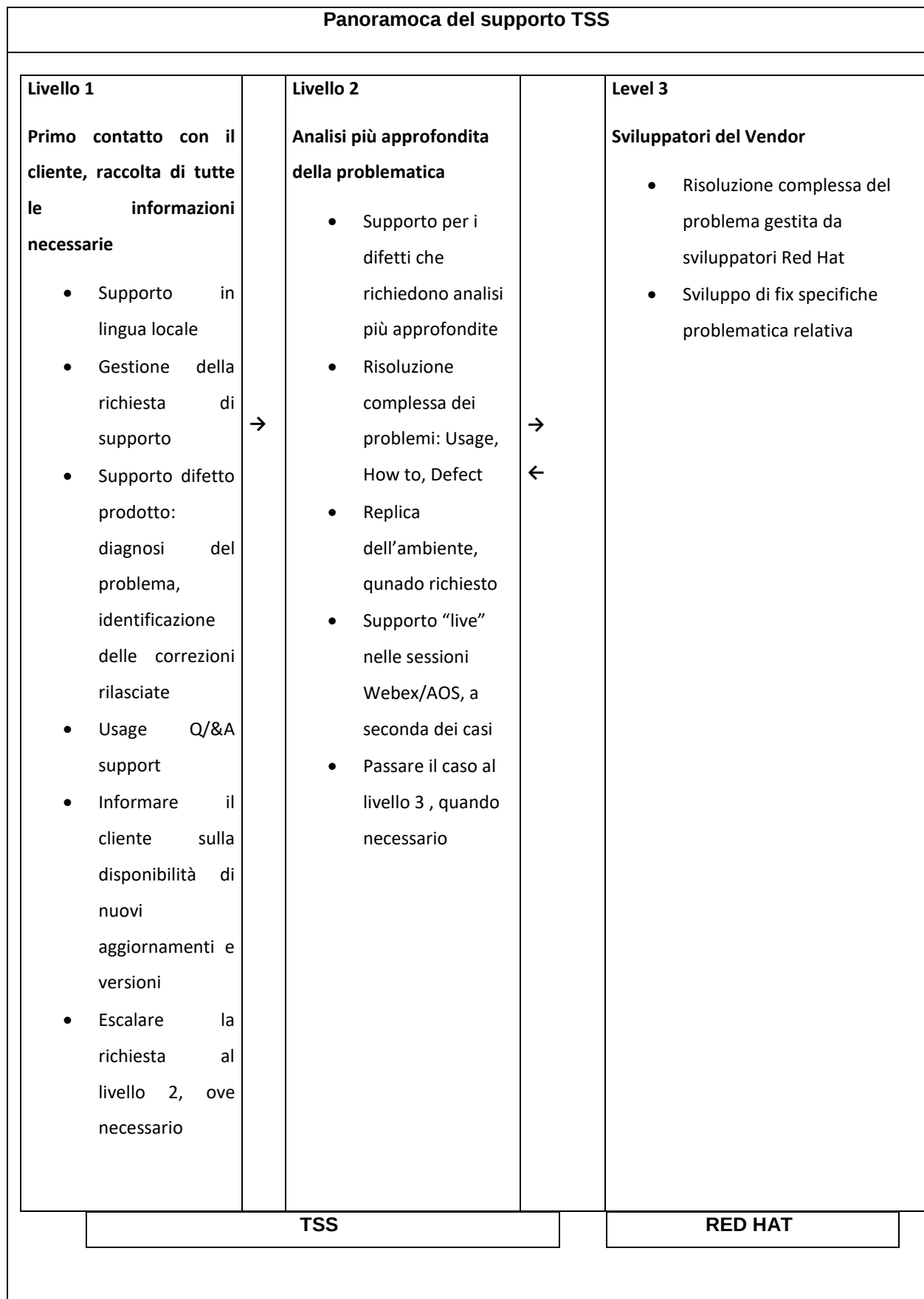
In caso di necessità, in presenza di problemi, l'Operatore dovrà chiamare il N°Verde dell'Offerente per aprire la richiesta di assistenza. Sarà poi contattato dal personale (in possesso di certificato RedHat) dei Centri di Supporto Software dell'Offerente che prenderanno in carico il problema e forniranno la soluzione, laddove già esistente. In caso di problemi non noti o particolarmente complessi sarà coinvolto il Laboratorio RedHat (Livello 3) per la risoluzione del problema (vedi Allegato 1).

Pertanto - in considerazione del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice dei Contratti, secondo cui, a fronte dei requisiti/caratteristiche richiesti, è sempre possibile offrire soluzioni tecniche considerate equivalenti, a patto che il fornitore dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche – si richiede di confermare che, per gli SKU di cui alla seguente tabella, sia possibile offrire un servizio equivalente, integrando la Subscription di livello 3 (fornita dal produttore RedHat secondo i codici in tabella), con il supporto di livello 1 e 2 fornito dall'impresa certificata. In caso affermativo, nel documento d'offerta predisposto dalla S.A. i codici offerti saranno da intendersi come da tabella di equivalenza.

Tabella di Equivalenza:

Descrizione SKU richiesto nella Specifica Tecnica	Codice SKU richiesto nella Specifica Tecnica	Codice SKU 3Y alternativo*
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters Standard	RH00002F3	RH00078F3 (L3)

* Il codice SKU indicato prevede la fornitura del supporto Livello3 da parte del produttore Red Hat, tale supporto viene integrato dall'offerente con propri servizi di Livello 1 e 2 come descritto in precedenza.



Risposta:

Alla luce delle disposizioni dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile offrire un servizio equivalente.

Quesito n. 3:

Con riferimento agli aspetti assicurativi nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest'ultimo segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e relativi massimali, di seguito descritti:

- a. una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. in ogni caso in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile; Massimale assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo;
- b. una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall' attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e per anno assicurativo;

Si chiede conferma che:

1. tali polizze assicurative e relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di gara;
2. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l'intera polizza;
3. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto.

Risposta:

1. Tali polizze assicurative e relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara;
2. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, non è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere, ma è necessario produrre l'intera polizza;
3. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto.

Quesito n. 4:

Trattamento dei dati personali.

Si richiede di confermare che le attività, stante la natura del Servizio richiesto (Manutenzione di Software RedHat), non prevedono Trattamento dei Dati Personali come definiti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), se non quelli connessi alla gestione delle chiamate (Business Contact Information) e alle attività di "problem determination" e/o "problem solving".

Risposta: si conferma.

Quesito n. 5:

Trattamento dei dati personali.

Non avendo evidenza nella documentazione di gara di disposizioni riguardo il trattamento dei Dati Personali, si chiede di confermare che tale aspetto sarà normato dall'art.17 delle Condizioni Generali relative alla Prestazione di Servizi (versione Luglio 2017).

Risposta: il trattamento dei Dati Personali è disciplinato dall'art. 13 dell'Allegato n. 1 alla RDO Mepa 2214808 *"Condizioni particolari di RDO e di Contratto"*.

Quesito n. 6:

Trattamento dei dati personali. Nomina a Responsabile del trattamento e Accordo sulla Data Privacy.

Ove l'attività oggetto del contratto comportasse il trattamento di Dati Personali così come definiti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), ovvero laddove il trattamento dei dati fosse limitato alle sole "informazioni di contatto" (Business Contact Information) ed alle attività di "problem determination" e/o "problem solving", si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di "Titolare" ovvero il Titolare medesimo, ove persona giuridica diversa dalla Stazione Appaltante provvederà, con uno specifico atto giuridico, a designare l'aggiudicatario "Responsabile del trattamento", ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto, fornendo altresì al Responsabile istruzioni documentate necessarie in conformità al tipo di trattamento richiesto, definendo un Accordo sulla Data Privacy tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario che specificherà:

Durata del Trattamento dei Dati Personali;

Attività di Trattamento dei Dati Personali;

Categorie di Interessati;

Tipologie e Categorie Particolari di Dati Personali del Cliente;

Misure Tecniche Organizzative (vedi quesito 7);

Cancellazione e Restituzione dei Dati Personali del Cliente;

Altri Subresponsabili (vedi quesito 8);

Trasferimento internazionale dei dati - Clausole Contrattuali Standard UE;

Responsabile della Protezione dei Dati;

altri Titolari del Trattamento dei Dati;

Risposta: si conferma.

Quesito n. 7:

Trattamento dei dati personali. Misure tecnico-organizzative.

Ove l'attività oggetto del contratto comportasse il trattamento di Dati Personali così come definiti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), ovvero laddove il trattamento dei dati fosse limitato alle sole "informazioni di contatto" (Business Contact Information) ed alle attività di "problem determination" e/o "problem solving", la scrivente adotterà le proprie Misure Tecniche Organizzative (TOMs), redatte nel rispetto del Regolamento, allegate alla presente richiesta. Si richiede di confermare che esse rispondano alle aspettative della Stazione Appaltante.

Risposta: si conferma

Quesito n. 8:

Trattamento dei dati personali. Subresponsabili del trattamento dei dati.

Ove l'attività oggetto del contratto comportasse il trattamento di Dati Personali così come definiti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), ovvero laddove il trattamento dei dati fosse limitato alle sole "informazioni di contatto" (Business Contact Information) ed alle attività di "problem determination" e/o "problem solving", si richiede conferma che la Stazione Appaltante autorizzerà l'Aggiudicatario a dare incarico ad eventuali subresponsabili di cui si allega l'elenco.

Risposta: si conferma

Quesito n. 9:

Trattamento dei dati personali - Amministratori di Sistema.

Ove l'attività oggetto del contratto comportasse il trattamento di Dati Personali così come definiti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), ivi comprese le "informazioni di contatto" (Business Contact Information) ovvero laddove il trattamento dei dati fosse limitato alle sole attività di "problem determination" e/o "problem solving", si chiede di confermare che non è richiesta l'applicazione specifica del Provvedimento relativo agli Amministratori di

Sistema in quanto le attività richieste non comportano mansioni riconducibili a tale figura professionale.

Risposta: Le attività richieste non comportano mansioni riconducibili alla figura professionale di Amministratore di Sistema.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Massimo Daniele

(Firmato digitalmente)